

- socio lavoratore di cooperativa
- associato in partecipazione con apporto lavorativo
- tirocini di formazione e di orientamento (ASSEGNI DI RICERCA- BORSE POST-DOTT.)
- borse lavoro
- lavori socialmente utili
- e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Con la nota del 4 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

- per giorno “antecedente” deve intendersi entro la mezzanotte del giorno precedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro, anche se trattasi di giorno festivo;
- per “data certa” si intende la tradizionale raccomandata a/r, la consegna diretta allo sportello del servizio competente, il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente. Devono quindi ritenersi validi gli strumenti di trasmissione telematica messi a disposizione dai centri per l’impiego locali e, dove possibile, le e-mail certificate;
- per “sede di lavoro” si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto)
- data inizio e data fine del rapporto
- corrispettivo lordo
- attività e mansioni (descrittivo).

Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine.

La nota ministeriale spiega che qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni successivi.

A questo riguardo va fatto presente che la comunicazione di annullamento, effettuata anche oltre i 5 giorni l’originaria data di instaurazione del rapporto, non può dare luogo ad alcun regime sanzionatorio stante la mancanza di una previsione specifica in tale senso.

Il comma 1183 della legge Finanziaria 2007 aggiunge altri casi. Complessivamente, dunque, le ipotesi di comunicazione sono le seguenti:

- a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
- b) proroga del termine inizialmente fissato;

- c) trasformazione da tempo determinato (compreso il contratto di inserimento) a tempo indeterminato;
- d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- g) trasferimento del lavoratore;
- h) distacco del lavoratore;
- i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- j) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Il termine entro cui effettuare le comunicazioni rimane fissato entro i cinque giorni dal verificarsi dell'evento anche se l'obbligo rimane sospeso fino alla prevista emanazione del richiamato decreto ministeriale.

Pertanto, nei casi in cui è prevista la comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Rimane in vigore la comunicazione all'INAIL prevista dall'art. 14, comma 2, del d.l.vo n. 38/2000 attraverso gli strumenti telematici fino alla piena operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall'art. 4 *bis*, comma 7, del D.L.vo n. 181/2000.

DA NON COMUNICARE:

PROFESSORI E RICERCATORI (nota Ministero Lavoro prot. 13/4746-14/2/2007);

PROFESSIONISTI CON ALBO;

LAVORO OCCASIONALE;

PARTECIPAZIONE A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; COLLEGI E
COMMISIONI (ANCHE SE TRATTATE COME COCOCO)

[CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA ANNO2008](#)

NOVITA' DAL 1 MARZO 2008

IL MODELLO UNIFICATO PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2007 il Decreto 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha istituito il **modello unificato** per effettuare **in via telematica** le comunicazioni obbligatorie di assunzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai Centri per l'Impiego, nonché ha stabilito i tempi di applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.

A seguito dell'emanazione del citato decreto, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007, è intervenuto per specificare le regole d'uso del nuovo sistema di comunicazione e per illustrare, nel documento "Modelli e Regole" (allegato alla circolare), gli aspetti procedurali, tecnici e gestionali della trasmissione informatica.

Il Decreto 30/10/2007 entra in vigore **l'11/1/2008**, prevede l'obbligo di trasmettere i modelli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici dal **1/3/2008 (dal 1/12/2008 per la sola Provincia Autonoma di Bolzano)**.

Pertanto per il periodo 11/1/2008-29/2/2008 i "datori di lavoro" possono utilizzare ancora a comunicazione cartacea, avvalendosi della modulistica allegata alla circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21/12/2007.

MODULI DI COMUNICAZIONE ISTITUITI:

MODELLO	DATORI DI LAVORO INTERESSATI	FUNZIONE
UNIFICATO LAV	Publici e privati	<ul style="list-style-type: none"> • INSTAURAZIONE RAPPORTO LAVORO • PROROGA RAPPORTO DI LAVORO • TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO • DISTACCO DEL LAVORATORE • TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE • CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
UNIFICATO VARDatori		<ul style="list-style-type: none"> • VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE • TRASFERIMENTO D'AZIENDA PER CESSIONE • TRASFERIMENTO D'AZIENDA PER FUSIONE • CESSIONE RAMO D'AZIENDA
UNIFICATO URG		<ul style="list-style-type: none"> • ASSUNZIONI IN CASI DI URGENZA PER ESIGENZE PRODUTTIVE

E' ovvio che gli uffici amministrativi (Amministrazione centrale e Dipartimenti) delle Università sono interessati al solo mod. UNIFICATO LAV.

Detto modello è composto da otto sezioni (quadri):

QUADRO	CONTENUTO
• DATORE LAVORO	• DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO
• LAVORATORE	• DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE
• INIZIO	• DATI DEL RAPPORTO DI LAVORO DA INSTAURARE
• PROROGA	• SOLO IN CASO DI RAPPORTO A TERMINE O DI

	DURATA TEMPORANEA (COCOCO)
• TRASFORMAZIONE	• IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO;TRASFERIMENTO O DISTACCO DEL LAVORATORE
• CESSAZIONE	• IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• INVIO	• DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO ABILITATO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

Si evidenzia che i quadri relativi al DATORE DI LAVORO; LAVORATORE; DATI DI INVIO, devono essere sempre compilati, indipendentemente dal tipo di comunicazione da effettuare.

In caso di indisponibilità dei servizi informatici è possibile adempiere all'obbligo di invio delle comunicazioni di assunzione inviando una comunicazione sintetica d'urgenza Modello [UniURG](#), al numero di fax 848.800.331 istituito presso il Ministero del Lavoro fermo restando l'obbligo di effettuare la normale comunicazione per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell'anomalia. L'ipotesi di indisponibilità riguarda sia il malfunzionamento del sistema informatico provinciale sia del sistema informatico del datore di lavoro. La comunicazione d'urgenza potrà essere inviata anche nel caso non si siano ricevute in tempo utile le credenziali di accesso al servizio (userid e password).

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI:

- a) **Compilando i moduli on-line;**
- b) **Inviando un file XML.**

SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI:

- a) **Obbligati direttamente:** datori di lavoro privati; enti pubblici economici; pubbliche amministrazioni.

PLURIEFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI:

La Legge Finanziaria (anno 2007) , riformulando l'articolo 4-bis del Decreto Legislativo n. 181/2000, ha stabilito che dette comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di:

- INAIL (modello DNA);
- INPS dei datori di lavoro agricolo;
- Prefettura di assunzione e cessazione rapporti di lavoro di extracomunitari;
- ENPALS dei lavoratori dello spettacolo.

SANZIONI:

La citata circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007 ha previsto anche le sanzioni per la non corretta applicazione delle nuove disposizioni, ed in particolare:

le condotte punibili alle quali applicare il sistema sanzionatorio vigente sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- omesso invio della comunicazione;
- invio tardivo della comunicazione.

CONSIDERAZIONI OPERATIVE:

Si ritiene che una volta che il Dipartimento delle Gestione del Personale di questa Università riceva le credenziali di accesso al servizio (userid e password) debba fornirle ai responsabili amministrativi dei Dipartimenti e Centri di Spesa, affinché possano autonomamente continuare a comunicare, al Centro per l'Impiego, tutte le informazioni riguardanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si andranno a stipulare.